

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito ai sensi dell'art. 12 della Legge 1970 n. 352 presso la Corte Suprema di Cassazione e così composto da:

### **Presidente**

CARNEVALE dott. Corrado

### **Vicepresidente**

CHIEFFI dott. Severo

### **Consiglieri**

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

PICCIALLI dott. Luigi

BEVERE dott. Antonio

GENTILE dott. Mario

GENTILE dott. Domenico

FORTE dott. Fabrizio

PICCININNI dott. Carlo

BURSESE dott. Gaetano Antonio

BUCCIANTE dott. Ettore

LA TERZA dott.ssa Maura

FRANCO dott. Amedeo

VENUTI dott. Pietro

FOTI dott. Giacomo

CAIAZZO dott. Luigi Pietro

D'ISA dott. Claudio

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

Riunito in camera di consiglio nell'Aula "Zaccagnini", sita al quarto piano del Palazzo di Giustizia in Roma, Piazza Cavour n.2, sentita la relazione del Presidente ,  
e ha emesso la seguente:

#### O R D I N A N Z A

Il 30 settembre 2013 i promotori Sergio D'Elia, Elisabetta Zamparutti, Maria Antonietta Farina e Giuseppe Rossodivita riferendosi alle dichiarazioni rese nei verbali di questa Cancelleria in data 28/05/2013 per i quesiti n. 1, 2, 4, 5, e 6, annunciate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 29/05/2013 e per il quesito n. 3 alle dichiarazioni rese nel verbale in data 3/06/2013 annunciate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4/06/2013, allo scopo di dare attuazione alla richieste di referendum, depositavano nella Cancelleria di questa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, n. 497 scatole e 44 moduli che affermavano contenere i fogli recanti le firme dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e certificati elettorali in appoggio a ciascuna delle sei richieste di *referendum*, dichiarando che le firme regolarmente autenticate e corredate della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali erano oltre n. 500.000 (cinquecentomila) per ciascuna richiesta.

I quesiti depositati a sostegno delle sei richieste di *referendum* sono i seguenti:

1. *"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 2, comma 2 che recita "2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove."?"*

2. *"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5?"*

3. *"Volete voi che siano abrogati: il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente al Capo X recante "Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia." e all'art. 210 recante "Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali";*

*- il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", limitatamente all'art. 18 recante "Incarichi dirigenziali", limitatamente: - al comma 1, limitatamente alle parole "i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative"; - al comma 2 limitatamente alle parole "ed i magistrati della giurisdizione ordinaria"; e all'art. 19 recante*

*“Magistrati”;*

- *la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: - al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.*
- *la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale”;*
- *la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”*
- *il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”*
- *il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”*
- *la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : - al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”; - al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro*

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; b) durata dell'incarico; c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.”; - al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”; - al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”; - al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”; - al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; - al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.”; - al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni

dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”; - al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.”?”

4. “Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.”

5. “Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all’ articolo 17, comma 1, n.2 che recita “l’ergastolo;” e all’articolo 22 ?”

6. “Volete voi che siano abrogati: - il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150”, limitatamente a: - articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; - articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano

sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”; - articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; comma 6 che recita “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;

- il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura?”

Il 2 ottobre 2013 l’Ufficio Centrale per il referendum, a norma dell’art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito in legge con la legge 5 maggio 1995, n. 159, delegava alla Commissione, da istituirsi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con il personale della Segreteria di cui all’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, area C, le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, delle indicazioni delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli, dell’autenticazione delle firme e delle certificazioni elettorali nonché quelle di conteggio successivamente alla data del 30 settembre 2013 - e precisamente il 2, il 3 e il 28 ottobre 2013 e l’8 novembre 2013, come risulta dalle date dei verbali redatti in occasione di ciascun deposito – venivano depositate nella Segreteria dell’Ufficio centrale complessivamente altre n. 31 scatole contenenti altre schede con ulteriori sottoscrizioni, di cui i depositanti dichiaravano di non essere in grado di indicare né il numero delle schede e delle firme contenute in ciascuna scatola né quello complessivo delle stesse contenuto in tutte le scatole depositate.

Non avendo la Segreteria, come previsto dalle norme di legge, aderito alle

richieste dei depositanti di procedere in loro presenza al conteggio delle schede e delle firme depositate, le 31 scatole venivano depositate nell'archivio blindato dell'Ufficio 1° Magistrati della Corte di cassazione.

L'Ufficio centrale non disponeva la delega per le operazioni di verifica del contenuto delle scatole.

Con nota del 29 novembre 2013 il Ced della Corte di cassazione trasmetteva all'Ufficio centrale i tabulati relativi ai risultati delle operazioni di verifica da esso delegati, dai quali emergono i seguenti dati:

- per il *quesito n. 1* - **544716** sottoscrizioni di cui **421117** sottoscrizioni regolari;
- per il *quesito n. 2* - **543134** sottoscrizioni di cui **406814** sottoscrizioni regolari.
- per il *quesito n. 3* - **542437** sottoscrizioni di cui **405335** sottoscrizioni regolari.
- per il *quesito n. 4* - **541398** sottoscrizioni di cui **391268** sottoscrizioni regolari.
- per il *quesito n. 5* - **535496** sottoscrizioni di cui **323888** sottoscrizioni regolari.
- per il *quesito n. 6* - **542403** sottoscrizioni di cui **403377** sottoscrizioni regolari.

Non risultando che nessuna delle sei richieste referendarie ha superato il numero delle 500.000 sottoscrizioni valide previste dall'art. 75 della Costituzione, l'Ufficio centrale si è posto il problema se possa disporsi la verifica anche del contenuto delle 31 scatole depositate successivamente al 30 settembre 2013. Dopo il doveroso approfondimento del problema è pervenuto alla conclusione, condivisa da tutti i suoi componenti, che lo stesso termine, stante il suo carattere perentorio, desumibile dalla funzione di chiusura di una delle fasi e di apertura della fase successiva del procedimento che, come previsto dal sesto comma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, - dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2013.

Ciò senza considerare – come ha ritenuto la maggioranza dei componenti presenti – che, anche se il numero delle sottoscrizioni contenenti in ciascuna delle stesse 31 scatole fosse pari a quello massimo delle sottoscrizioni contenute in alcune soltanto delle 497 scatole depositate il 30 settembre 2013 e tutte le sottoscrizioni risultassero regolari, non sarebbe possibile superare, anche di una sola unità – la differenza tra il numero minimo (500.001) di sottoscrizioni regolari necessarie per ritenere legittima una richiesta referendaria e quello delle 421.117 sottoscrizioni accertato come regolari soltanto con esclusivo riferimento al quesito n. 1.

Conseguentemente, l'Ufficio centrale per il *referendum*

- accertato che nessuna delle sei richieste referendarie presentate è sostenuta dal numero minimo delle sottoscrizioni previste dall'art. 75 della Costituzione

- letti gli artt. 75 della Costituzione e 8, 9, 27, 28 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni;

Dichiara

non legittime le richieste di *referendum* popolare presentate e cessate le operazioni di sua competenza del procedimento referendario


Dispone

che la presente ordinanza sia comunicata

- al Presidente della Repubblica
- al Presidente del Senato della Repubblica
- al Presidente della Camera dei Deputati
- al Presidente della Corte costituzionale
- al Presidente del Consiglio dei Ministri

e di notifici a mezzo di ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito nella segreteria, ai promotori delle richieste.  
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE



**Depositato in Segreteria**

gg. 02 DIC. 2013

Il Funzionario Segreteria  
Giuseppina GATTO